

# SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 1229)

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **FLORENA, GENCO, TARTUFOLI, DE UNTERRICHTER, RESTAGNO e CROLLALANZA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'8 OTTOBRE 1960

Modificazioni alla legge 2 dicembre 1952, n. 1848, che ratifica, con modificazioni, il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 598, per quanto concerne la composizione del Consiglio di amministrazione delle Ferrovie dello Stato

ONOREVOLI SENATORI. — Del Consiglio di amministrazione delle Ferrovie dello Stato, in base al decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 598, ratificato con modificazioni dalla legge 12 dicembre 1952, n. 1848, facevano parte, tra gli altri, tre rappresentanti del personale, uno del personale direttivo (ex gruppo A), uno del personale degli uffici ed uno del personale esecutivo.

Secondo lo spirito di detta legge, questi tre designati del personale rappresentavano categorie funzionali, facendosi portavoce ciascuno della categoria che lo designava elettivamente, indipendentemente dal numero degli appartenenti alla categoria stessa.

La legge 9 agosto 1960, n. 787, ha modificato completamente il significato del citato decreto legislativo del 1948, ratificato con modificazioni dalla legge n. 1848, del 1952, in quanto ha stabilito che i rappresentanti del personale in seno al Consiglio di amministrazione delle Ferrovie dello Stato siano

designati, mediante elezioni con il sistema proporzionale, da tutti i ferrovieri, senza distinzione di funzioni, in forma indipendente, con diritto, alla maggioranza, di due posti per la lista che ottiene il maggior numero di voti e, alla minoranza, di un posto da assegnare alla lista risultata seconda per numero di voti.

Per quanto riguarda in special modo il personale direttivo, con tale legge perde ogni possibilità di rappresentanza, in quanto la massa elettiva è costituita da agenti di qualifiche diverse.

Per ovviare alla situazione che si è venuta a creare con la suddetta legge n. 787 del 1960 ed assicurare, nel contempo, la rappresentanza del personale direttivo, che si ritiene sommamente desiderabile, è stato predisposto l'unito disegno di legge con il quale si stabilisce che il numero dei funzionari nominati dal Ministro dei trasporti, di cui all'articolo 1, lettera b), del decreto legisla-

tivo n. 589, del 7 maggio 1948, venga elevato a quattro, lasciando a tre di essi la qualità di esperti dell'Azienda e creando, col quarto — da nominare su designazione elettiva dei funzionari direttivi ferroviari — la possibi-

lità di rappresentare questi ultimi in Consiglio e di portare all'Alto Consesso la voce, senza dubbio autorevole, dei funzionari stessi anche per un maggior vantaggio della Azienda Ferroviaria.

## DISEGNO DI LEGGE

### Art. 1.

Il numero dei funzionari ferroviari facenti parte del Consiglio di amministrazione dell'Azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato, di cui alla lettera b) del primo comma dell'articolo 1 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 598, è elevato a quattro.

Dei quattro funzionari, di cui al precedente comma, tre sono designati con le modalità di cui al primo comma dell'articolo 2 del citato decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 598, e il quarto, rivestito di qualifica del personale direttivo ferroviario di qualsiasi livello gerarchico, è designato elettivamente dal medesimo personale direttivo, secondo le modalità che saranno stabilite dal Ministro dei trasporti.

### Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.